

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE - PARTE SPECIALE



Adottato dal Consiglio di Amministrazione di
Olimpia Splendid S.p.A., del 9 settembre 2020

Sommario

1. PREMESSE	3
2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
2.1 Breve descrizione del contesto normativo	5
2.2 Attività ed aree di rischio	9
2.3 Principi generali di comportamento	10
2.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	12
3. I REATI INFORMATICI	15
3.1 Breve descrizione del contesto normativo	15
3.2 Attività ed aree di rischio	16
3.3 Principi generali di comportamento	17
3.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	17
4. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE	19
4.1 Breve descrizione del contesto normativo	19
4.2 Attività ed aree di rischio	19
4.3 Principi generali di comportamento	20
4.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	20
5. I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	22
5.1 Breve descrizione del contesto normativo	22
5.2 Attività ed aree di rischio	23
6. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	24
6.1 Breve descrizione del contesto normativo	24
6.2 Attività ed aree di rischio	25
6.3 Principi generali di comportamento	26
6.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	26
7. I RETI SOCIETARI	28
7.1 Breve descrizione del contesto normativo.....	28
7.2 Attività ed aree di rischio.....	31
7.3 Principi generali di comportamento.....	32
7.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio.....	33
8. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	36
8.1 Breve descrizione del contesto normativo	36
8.2 Attività ed aree di rischio	36
8.3 Principi generali di comportamento	37

8.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	39
9. I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI BENI, DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	40
9.1 Breve descrizione del contesto normativo	40
9.2 Attività ed aree di rischio	41
9.3 Principi generali di comportamento	42
9.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	44
10. I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	46
10.1 Breve descrizione del contesto normativo.....	46
10.2 Attività ed aree di rischio.....	46
10.3 Principi generali di comportamento.....	47
10.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio.....	47
11. I REATI AMBIENTALI.....	48
11.1 Breve descrizione del contesto normativo	48
11.2 Attività ed aree di rischio.....	50
11.3 Principi generali di comportamento	51
11.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	51
12. REATO DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO.....	53
12.1 Breve descrizione del contesto normativo	53
12.2 Attività ed aree di rischio	54
12.3 Principi generali di comportamento.....	54
12.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	54
13. REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	56
13.1 Breve descrizione del contesto normativo.....	56
13.2 Attività ed aree di rischio.....	56
13.3 Principi generali di comportamento.....	56
13.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	56
14. REATI TRIBUTARI.....	58
14.1 Breve descrizione del contesto normativo.....	58
14.2 Attività ed aree a rischio	59
14.3 Principi generali di comportamento.....	60
14.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio	61

1. PREMESSE

La presente Parte Speciale è stata redatta quale esito del *Risk Assessment* che ha avuto ad oggetto l'analisi della realtà aziendale sia dal punto di vista strutturale che delle procedure e prassi adottate dalla stessa (analisi *as is*).

Sono stati così valutati i rischi presenti in Olimpia Splendid rispetto alla possibilità dell'astratta commissione dei Reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'analisi è stata dunque condotta su tutti i suddetti Reati presupposto. Nella presente Parte Speciale si trattano unicamente quei Reati il cui rischio inerente di commissione è stato valutato come non nullo/irrilevante.

La tabella di seguito riportata mostra le funzioni cui fanno capo i macroprocessi sensibili in relazione alle tipologie di reati rilevanti per la Società.

Come emerge, non sono oggetto di trattazione: i Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater 1 D.Lgs. 231/01), i Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01), i Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/01), i Reati di frode in competizioni sportive (art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/01).

FUNZIONI	REATI												
	Reati contro la P.A.	Reati Societari	Riciclaggio ricettazione	Reati Informatici	Sicurezza sul lavoro	Immigrazione e condizione straniero	Diritto d' autore	Reati Ambientali	Criminalità organizzata	Contro l' industria e commercio	Falso nummario	Razzismo e Xenofobia	Reati Tributari
Presidente	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X
CdA		X	X	X	X		X		X	X		X	X
CEO	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
Consigliere Delegato – Resp. Comm./Mark.	X	X		X	X		X		X		X	X	X
Amm., finanza e controllo	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X
Acquisti	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Professional	X			X	X		X					X	
Service	X			X	X		X					X	
ICT	X			X	X		X					X	
Vendite Eldom	X			X	X		X			X	X	X	
Operations	X			X	X		X	X				X	
Relazione Clienti				X	X		X	X				X	
Sindaci - Revisori	X											X	

2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Breve descrizione del contesto normativo

Gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 individuano diverse fattispecie di reato che possono essere realizzate nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per meglio comprendere le caratteristiche di alcune delle fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto, è opportuno svolgere alcuni cenni in ordine alla qualifica soggettiva e alla relativa definizione – ai fini penalistici – di “*pubblico ufficiale*” e di “*incaricato di pubblico servizio*”.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è *pubblico ufficiale* chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà dello Stato o di un Ente pubblico, esplicando mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

L'*incaricato di pubblico servizio* (art. 358 c.p.), invece, è colui che agisce nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza esercitare i poteri tipici di quest'ultima e sempre che non svolga semplici mansioni di ordine, né presti opera meramente materiale.

Di norma, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti – pubblici dipendenti o privati – che possono o devono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

Assume, invece, la qualità di incaricato di pubblico servizio colui il quale, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione (che si espleta, cioè, attraverso norme di diritto pubblico ed atti autoritativi) manca dei poteri tipici di questa, purché non svolga semplici mansioni d'ordine, né presti opera meramente materiale.

Per quanto riguarda i Reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (ex. art.24), ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del Modello, la Società, in via prudenziale, ha deciso di adottare una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione.

Di seguito si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza

per i lavoratori dello spettacolo, ICE – Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL – Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato, ENASARCO - Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio, ASL - Azienda sanitaria locale;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali: Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato; Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A.
- Imprese private partecipate per una quota superiore al 25% da parte di un Ente Pubblico.

Ciò premesso, nell'ambito della presente trattazione, ci si limiterà ad analizzare i soli reati nei confronti della Pubblica Amministrazione suscettibili di realizzarsi nell'ambito dell'attività di Olimpia Splendid.

Malversazione a danno dello Stato - Art. 316 bis c.p.

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.

Il reato si realizza nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Truffa - Art. 640, secondo comma, c.p.

Questo reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.

Il reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche (anche da parte di organismi comunitari).

Oggetto materiale della frode, e quindi obiettivo di questa specifica ipotesi di truffa, è una attribuzione economica agevolata, erogata da enti pubblici, comunque denominato. Come nelle altre analoghe ipotesi, sono caratteristiche comuni di tali forme di erogazione (si veda la descrizione degli artt. 316 bis e 316 ter): a) la provenienza dallo Stato o altro Ente pubblico o comunità europee, b) la rilevanza pubblica dell'operazione da realizzare con il finanziamento pubblico.

Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 318 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.

Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p. si realizza quando, un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Il delitto di cui all'art. 319 c.p. si consuma quando un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

È opportuno tener presente che, ai fini della sussistenza dei delitti di corruzione, non è necessaria la dazione vera e propria di una somma di denaro, ma è sufficiente la mera "promessa" di una qualche utilità da parte del privato al pubblico ufficiale. L'art. 319 bis del codice penale prevede poi espressamente un'aggravante per le condotte corruttive che hanno per oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione e, a sua volta, l'art. 320 c.p. estende la punibilità alle condotte rivolte ad un incaricato di pubblico servizio.

L'art. 322 c.p. punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Corruzione in atti giudiziari - Art. 319 ter c.p. c.p.

Il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter) si potrebbe configurare nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) allo scopo di ottenere un vantaggio nell'ambito del giudizio.

Pene per il corruttore Art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Concussione - Art. 317 c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319 quater c.p.

La concussione si sostanzia in un abuso dei poteri e della qualità da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ossia nella strumentalizzazione da parte dello stesso della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse per costringere taluno a dare o a promettere di dare prestazioni non dovute.

Il reato si configura, quindi, nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Affinché ci sia concussione è necessario che il privato si trovi in una situazione di coercizione assoluta sicché egli si trova costretto ad accedere alla pretesa ingiusta del pubblico ufficiale. Laddove, invece, il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta persuasiva o anche solo di pressione morale che condiziona, quindi, in modo più tenue la volontà del destinatario, troverà applicazione il reato "affine" di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319 quater c.p.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico - Art. 640 ter c.p.

Tale ipotesi di reato si verifica qualora un rappresentante della società ottenga un ingiusto profitto con altrui danno, manipolando, senza autorizzazione, un sistema informatico. Ad esempio, attraverso la creazione di un codice maligno, riesce ad accedere telematicamente a registri della Pubblica Amministrazione e ad alterare dati e informazioni relativi alla Società in modo da far sì che la stessa risulti in possesso di alcuni requisiti indispensabili per ottenere contributi e agevolazioni previste dalla legge.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria - Art. 377 bis c.p.

La legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione" ha introdotto nel d.lgs. 231 del 2001 l'art. 25-*decies*, che prevede la responsabilità degli enti anche in relazione al reato di cui all'art. 377 bis c.p., ovvero "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività dell'Autorità Giudiziaria e l'accertamento della verità nel processo penale. A questo scopo viene punita l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni false, compiuta nei confronti di una persona chiamata a riferire all'autorità giudiziaria e che ha la facoltà di non rispondere (il caso di scuola è il superiore gerarchico che minacci il suo sottoposto affinché renda dichiarazioni reticenti o false all'autorità giudiziaria).

Il riferimento generico all' "autorità giudiziaria" vale a ricomprendere tanto il Giudice quanto il pubblico ministero.

Il soggetto "vittima" del reato deve essere soggetto che, come dice testualmente la norma, può avvalersi della facoltà di non rispondere: il riferimento è, quindi, senz'altro ai soggetti sottoposti ad indagini e agli imputati nell'ambito di un procedimento penale (o in procedimenti connessi), cui espressamente la legge concede il diritto di non rispondere.

Per quanto riguarda il reato di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" il rischio si concretizza solo nel momento in cui viene avviato un procedimento penale (anche solo nella fase delle indagini preliminari), in cui siano coinvolti uno o più soggetti apicali o dipendenti della Società, e nel caso in cui quest'ultima abbia un interesse, anche indiretto.

Traffico di influenze illecite - Art. 346 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui

all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - Art. 322 bis c.p.

Tale articolo prevede che i reati di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma si applicano anche ai soggetti appartenenti alla Corte penale internazionale, organi delle Comunità europee e degli Stati esterni specificatamente indicate nell'articolo stesso.

2.2 Attività ed aree di rischio

I reati sopra menzionati presuppongono tutti l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione (come meglio definita nel capitolo 1.1 che precede).

Premesso che Olimpia Splendid non ha come clienti soggetti pubblici, le aree di attività più specificatamente a rischio nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono le seguenti.

Richiesta di contributi, agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti

Per quanto riguarda le suddette richieste l'opportunità della presentazione della domanda all'Ente da parte della Società viene valutata dal Presidente e/o dal CEO con il coinvolgimento del Responsabile di settore interessato. È prassi nominare internamente, in maniera informale, un *Responsabile del progetto*, interno all'Ufficio Commerciale, che si occupa della predisposizione della documentazione.

Il monitoraggio della destinazione e dell'utilizzo degli importi ricevuti è invece affidato all'Ufficio Amministrazione.

Le aree interessate sono il Presidente, il CEO e l'Ufficio Amministrazione per quanto concerne l'assunzione della decisione; le aree interessate dalla raccolta dati sono invece le aree di volta in volta interessate dal contributo/agevolazione.

Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività aziendale (autorizzazioni urbanistiche, catastali).

Le autorizzazioni urbanistiche e catastali vengono richieste da consulenti di fiducia di Olimpia Splendid i quali vengono scelti dalla Direzione Generale e retribuiti sulla base degli incarichi ricevuti.

Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate/ Equitalia per eventuali rateizzazioni.

Gestione dei rapporti durante eventuali ispezioni da parte degli Uffici Pubblici e Guardia di Finanza.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In occasione di ispezioni da parte degli Uffici Pubblici è prassi che il soggetto che si occupa di assistere gli ispettori e di fornire la documentazione necessaria sia il Responsabile del settore che subisce l'ispezione/controllo.

La Società si avvale di consulenti legali di fiducia i cui incarichi sono retribuiti sulla base di accordi presi tra le parti; l'attività dei consulenti è documentata periodicamente attraverso report relativi all'attività svolta.

Le aree interessate sono l'Amministrazione e la Direzione Generale.

Gestione omaggi spese di rappresentanza

La Società è solita riconoscere omaggi solamente in occasione del Natale; il Responsabile Marketing stabilisce i destinatari delle regalie ed il budget annuale. L'elargizione di omaggi e regalie viene sempre registrata dall'Ufficio Amministrazione.

La Società elargisce inoltre ad alcuni venditori, a titolo di "premio" per il raggiungimento di determinati obiettivi di vendita, buoni carburante di modico valore.

Selezione e gestione del personale – Contratti di consulenza

La selezione e gestione del personale per quanto attiene di dipendenti e gli operai viene gestita in parte dall'Ufficio Risorse umane ed in parte dal Presidente/CEO e dai singoli Responsabili di settore. La Società si avvale di società specializzate in ricerca e selezione del personale a cui viene delegato il compito di effettuare una prima ricerca e selezione.

La scelta dei consulenti viene invece effettuata direttamente dal Presidente/CEO oppure dai Responsabili di settore.

Le aree interessate sono l'Ufficio Risorse Umane, la Direzione (CEO), l'Ufficio Marketing.

L'elenco delle attività ed aree di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

2.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti al rispetto della normativa vigente nonché:

- delle norme di comportamento, dei valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- delle prassi aziendali e delle eventuali comunicazioni interne dettate in materia;
- del Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Il Codice Etico, al capitolo 3.5 *Rapporti con le Istituzioni Pubbliche* prevede che

- o *I rapporti con gli enti e gli organismi pubblici collegati all'attuazione dei programmi di Olimpia Splendid S.p.A. sono riservati esclusivamente alle funzioni e responsabilità a ciò delegate.*
- o *Omaggi ed atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti quali pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e pubblici dipendenti non sono consentiti neanche qualora siano di modico valore.*

Inoltre, è fatto divieto, nei rapporti con i rappresentanti della pubblica amministrazione italiana o straniera, direttamente o indirettamente, di:

- proporre opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della pubblica amministrazione a titolo personale o familiare;
- sollecitare ed ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- promettere o concedere benefici di qualsiasi natura, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o di ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società;
- destinare contributi, sovvenzioni, incentivi, agevolazioni o finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai destinatari di:

- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti e/o dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre pubblici funzionari a concedere trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro o di altra utilità per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore o, comunque, di valore non consono rispetto alle ordinarie consuetudini;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della Società;
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o di altri soggetti coinvolti nell'ambito di contenziosi giudiziari o stragiudiziali al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Società;
- indurre chiunque, anche per interposta persona, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al fine di favorire gli interessi della Società o affinché quest'ultima ne abbia un vantaggio;
- condizionare, in qualunque modo, il soggetto eventualmente chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria circa la scelta di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere o con riferimento al contenuto delle proprie dichiarazioni.

Tutti i Destinatari dovranno, altresì, attenersi ai seguenti principi:

- rendere dichiarazioni veritiere e rappresentative della realtà dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

2.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Richiesta di contributi, agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati sopra indicati è improntato ai seguenti principi:

- nominare di un Responsabile del progetto che si occupi della predisposizione e della verifica della documentazione da presentare alla P.A.;
- monitorare del ricevimento e il corretto utilizzo dei fondi ricevuti;
- tracciare l'iter di richiesta della partecipazione a bandi, richiesta di fondi/finanziamenti nonché ottenimento ed utilizzo del denaro.

Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici per la richiesta di autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività aziendale (autorizzazioni urbanistiche, catastali, ambientali).

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati sopra indicati è improntato ai seguenti principi:

- nominare consulenti di comprovata professionalità, affidabilità ed esperienza;
- retribuire i detti consulenti sulla base di accordi scritti presi tra le parti;
- monitorare e verificare lo svolgimento dell'incarico assegnato al consulente anche attraverso la richiesta di specifici report.

Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate/ Equitalia per eventuali rateizzazioni.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Gestione dei rapporti durante eventuali ispezioni da parte degli Uffici Pubblici e Guardia di Finanza.

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati sopra indicati è improntato ai seguenti principi:

- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti appositamente incaricati;
- la gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in caso di accertamenti/sopralluoghi è attribuita al Responsabile dell'Area competente e/o ai soggetti da quest'ultimo appositamente individuati;
- è compito del Responsabile della struttura interessata dalla visita ispettiva, dopo aver accertato l'oggetto dell'ispezione, individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società.
- la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio in capo al CEO, previa consultazione con la struttura della Società di volta in volta coinvolta.
- il conferimento degli incarichi a legali esterni avviene secondo un criterio di selezione che si fonda sulle competenze specifiche a seconda del settore in cui nasce e si sviluppa il contenzioso;
- rilevazione e monitoraggio periodico delle vertenze pendenti;
- verifica periodica della regolarità, completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze e transazioni;
- ciascuna fase rilevante del contenzioso deve risultare da apposita documentazione scritta;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, deve sempre essere assicurata l'archiviazione e la conservazione della documentazione di

competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.

Gestione omaggi spese di rappresentanza

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati sopra indicati è improntato ai seguenti principi:

- la Società effettua omaggi/regalie di modico valore, solo in occasione delle festività ad ai soggetti indicati dal Responsabile Marketing e/o dal CEO;
- le eventuali spese di rappresentanza sono monitorate ed approvate dal CEO.

Selezione e gestione del personale

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati sopra indicati è improntato ai seguenti principi:

➤ personale operaio:

- la selezione e gestione del personale operaio è affidata all'Ufficio Risorse Umane ed al Responsabile di reparto. La Società si avvale altresì di società esterne specializzate nella ricerca e selezione dei candidati;
- il colloquio e la scelta del miglior candidato viene effettuata dal Responsabile di reparto in cui la risorsa deve essere inserita;
- i contratti del personale operaio sono redatti dall'Ufficio Risorse Umane in collaborazione con A.I.B. (Associazione Industriale Bresciana) nel rispetto della normativa in materia;
- il pagamento degli stipendi viene effettuato dal Responsabile Amministrazione e Finanza previa verifica, da parte dell'Ufficio Risorse Umane, degli importi indicati in ogni singola busta paga;
- al momento dell'assunzione al dipendente viene consegnato un "kit di benvenuto" contenente l'informativa in merito al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottati dalla Società unitamente ai documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

➤ personale dipendente amministrativo e dirigenti:

- la selezione e gestione del personale dipendente può avvenire tramite una prima selezione effettuata da società esterne specializzate nella ricerca e selezione dei candidati sulla base delle necessità della Società, dei titoli di studio e dell'esperienza dei medesimi o tramite candidature spontanee;
in particolare la Società segue il seguente iter:
 - il Responsabile di funzione che ha necessità di una nuova risorsa presenta una richiesta informale al CEO o al Presidente;
 - le società esterne di ricerca e selezione del personale possono essere contattate dal Responsabile di funzione, dal Presidente o dal CEO che affidano formalmente l'incarico di ricerca;
 - la suddetta società effettua la prima selezione del personale (anche tramite colloquio diretto) e presenta una rosa di possibili candidati;
 - il colloquio presso la Società viene effettuato dal Responsabile di funzione, talvolta unitamente al CEO o al Presidente;
 - una volta superato il primo colloquio, il secondo colloquio viene effettuato dal Responsabile di funzione unitamente al CEO o al Presidente;
 - la definitiva scelta del candidato viene effettuata dal CEO o dal Presidente sentito il parere del Responsabile di funzione;

- l'Ufficio Risorse Umane in coordinamento con il CEO/Presidente elabora una proposta vincolante di assunzione contenente la data di ingresso della risorsa in azienda e le condizioni contrattuali. La proposta viene firmata dal CEO/Presidente, consegnata al candidato e da lui sottoscritta per accettazione;
- nella proposta vincolante di assunzione viene chiesto al candidato di dichiarare se il medesimo sia legato da rapporti di parentela con dipendenti e/o consulenti della Società nonché con soggetti che ricoprono la qualità di Pubblici Ufficiali o che siano Incaricati di Pubblico Servizio;
- i contratti di lavoro sono redatti dall'Ufficio Risorse Umane in collaborazione con A.I.B. (Associazione Industriale Bresciana) nel rispetto della normativa in materia;
- il pagamento degli stipendi viene effettuato dal Responsabile Amministrazione e Finanza previa verifica, da parte dell'Ufficio Risorse Umane, degli importi indicati in ogni singola busta paga.
- al momento dell'assunzione al dipendente viene consegnato un "kit di benvenuto" contenente l'informativa in merito al Codice Etico ed al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottati dalla Società unitamente ai documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contratti di consulenza

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati sopra indicati è improntato ai seguenti principi:

- la scelta dei consulenti viene effettuata dal CEO/Presidente e dai Responsabili dell'area da cui viene richiesta;
- la selezione deve essere effettuata tra candidati che abbiano idonei requisiti di formazione ed esperienza per il tipo di incarico da assegnare;
- ove possibile devono essere raccolti almeno due preventivi da due diversi consulenti, tra cui effettuare la scelta;
- il rapporto con il consulente deve essere formalizzato in un RDA/ODA o in un contratto;
- i consulenti devono fornire prova tangibile dell'attività svolta ovvero fornire un report;
- il pagamento delle fatture passive avviene a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della corrispondenza di ogni fattura passiva al contratto, con l'indicazione del report dell'attività svolta e delle spese documentate;
- il relativo pagamento viene effettuato dal Responsabile Amministrazione e Finanza.

3. I REATI INFORMATICI

3.1 Breve descrizione del contesto normativo

Con la legge 18.03.2008 n. 48 recante *"Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"* sono state introdotte significative modifiche alle norme in tema di reati informatici, allo scopo di adeguare l'ordinamento nazionale alle linee guida individuate dal Consiglio d'Europa nella Convenzione di Budapest del 2001.

In particolare, la citata legge n. 48/08 inserisce nel corpo del D.Lgs. n. 31 del 2001 l'art. 24 bis, il quale sancisce l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai più gravi fra i reati informatici previsti dal codice penale, purché gli stessi siano stati commessi nell'interesse della società ovvero che a quest'ultima abbiano apportato un vantaggio.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Art. 615 ter c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - Art. 615 quater c.p.

L'accesso abusivo a sistema informativo (art. 615 ter c.p.) si perfeziona quando ci si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si permane contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso.

Il delitto di cui all'art. 615 quater c.p. si consuma, invece, nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - Art. 615 quinquies c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Ad esempio diffonda un "virus" al fine di danneggiare un sistema informatico concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Art. 617 quater c.p.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - Art. 617 quinquies c.p.

La prima delle fattispecie di reato sopra richiamate (art. 617 quater c.p.) si perfeziona nel caso di intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Il delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p. si configura nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - Art. 635 bis c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - Art. 635 ter c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - Art. 635 quater c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - Art. 635 quinquies c.p.

Le norme sul danneggiamento puniscono ipotesi di danneggiamento di dati e programmi informatici; esse si differenziano solo per l'oggetto materiale della condotta, che nel caso dell'art. 635 bis è costituito da dati e programmi "altrui" (intendendosi con tale espressione non solo le cose di proprietà di altri, ma anche le cose sulle quali altri esercitano un diritto di godimento, ad esempio in virtù di un contratto di locazione), mentre nel caso dell'art. 635 ter è costituito da dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Viceversa, nel caso dei delitti di cui agli artt. 635 quater e quinquies, l'oggetto della condotta non sono singoli "dati o informazioni" bensì veri e propri "sistemi informatici o telematici".

Documenti informatici - Art. 491 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante della società formi, in tutto o in parte, un documento informatico falso, o alteri un documento informatico vero.

3.2 Attività ed aree di rischio

Essendo l'uso di strumenti informatici molto diffuso all'interno della Società, le aree a rischio potenziale sono tutte quelle che presuppongono l'utilizzazione di tecnologie informatiche e/o telematiche.

Utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione dei dipendenti da Olimpia Splendid

Tutti i dipendenti che lavorano presso gli uffici di Olimpia Splendid hanno in dotazione un pc ed alcuni hanno in dotazione uno smartphone e/o un tablet. Tutti i terminali sono collegati alla rete interna ed hanno il collegamento ad internet.

Nel reparto produzione sono presenti pc che consentono il collegamento ai macchinari ed hanno il collegamento ad internet.

Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione – Utilizzo della posta elettronica

La scelta del profilo di utenza da attribuire ad un dipendente/collaboratore è rimessa all'Ufficio Risorse Umane che cura la gestione del personale. L'utenza viene poi configurata dal Responsabile ICT che custodisce tutte le credenziali.

Il Responsabile ICT si occupa anche della *manutenzione dell'infrastruttura informatica* di Olimpia Splendid.

La gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; la gestione e protezione della postazione di lavoro; la gestione caselle di posta elettronica aziendali; la gestione e controllo degli accessi verso l'esterno;

la protezione delle reti aziendali; le relazioni con parti esterne a mezzo di sistemi informatici sono tutte affidate al Responsabile ICT che custodisce la relativa documentazione.

Utilizzo dei software gestionali

Olimpia Splendid è dotata del software IBM power8 (ex AS400) e del programma applicativo SME.UP 4.1, composto per moduli. I software sono protetti da password di accesso al sistema che vengono rilasciate dal Responsabile ICT (su indicazione del Responsabile delle Risorse umane) in base alle mansioni di ciascun dipendente.

3.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione informatica della rete aziendale i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
- le norme di comportamento previste dalla normativa in materia di Privacy (Regolamento Europeo 679/2017);
- tutto quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

È fatto inoltre espresso obbligo a tutti i destinatari di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile ICT;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

3.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione dei dipendenti da Olimpia Splendid

Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici è improntato ai seguenti principi:

- è vietato scaricare contenuti da Internet per uso personale;
- è vietato installare software senza la previa autorizzazione del Responsabile ICT.
-

Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione – Utilizzo della posta elettronica

Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici è improntato ai seguenti principi:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili utente", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della società;

- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dal Responsabile ICT, su richiesta del Responsabile delle Risorse umane; deve essere garantita la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo in relazione al proprio ruolo aziendale; in caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

Utilizzo dei software gestionali

Il sistema di controllo a presidio dei reati informatici è improntato ai seguenti principi:

- le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono demandate al Responsabile ICT a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.

Inoltre le principali attività di controllo in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi ai software;
- protezione dei server e delle postazioni di lavoro della Società attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati;
- installazione del software nelle postazioni di lavoro e nei server solo a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica;
- inserimento all'interno dei contratti di fornitura/consulenza di clausole per la riservatezza delle informazioni trattate.

4. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE

4.1 Breve descrizione del contesto normativo

La legge 16.03.2006 n. 146 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2007*” – ha esteso la responsabilità degli Enti a taluni illeciti se essi assumono una dimensione “transnazionale” (art. 10).

L’art. 3 di tale testo normativo definisce cosa debba intendersi esattamente per “reato transnazionale”. In particolare, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo militare organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Ai fini che interessano l’attività della Società, i reati – tra quelli presi in considerazione dalla normativa indicata – che possono astrattamente rilevare sono i seguenti:

- Associazione per delinquere - Art. 416 c.p.;
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere - Art. 416 bis c.p.

Va detto che i reati associativi (art. 416 e 416 bis c.p.) rilevano, ai sensi dell’art. 24 ter del Decreto, anche se commessi unicamente all’interno del territorio nazionale.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti.

Associazione per delinquere – Art. 416 c.p. (a esclusione del comma 6)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (di qualsiasi natura). Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere – Art. 416 bis c.p.

L’associazione per delinquere è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi.

4.2 Attività ed aree di rischio

I reati associativi sopra identificati presuppongono l’instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta – ovvero anche a livello transnazionale – con soggetti esterni alla Società che facciano parte di associazioni criminose.

Ed infatti le attività sensibili per il reato di cui all’art. 416 comma 6 c.p. e 416 bis c.p. sono piuttosto ampie fino ad abbracciare – secondo una parte della dottrina - anche ipotesi delittuose non ricomprese nel

novero dei reati presupposto ai fini della 231/01; l'esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni individua le seguenti aree di sovrapposizione del reato di natura associativa con altri reati.

Relativamente al ciclo passivo, i reati associativi potrebbero essere contestati in relazione ai rapporti con i fornitori ed i subappaltatori e quindi con riferimento ai reati di ricettazione, di corruzione tra privati, di corruzione nei rapporti con la P.A. e di truffa ai danni dello Stato.

Relativamente al ciclo attivo, i reati associativi potrebbero essere contestati in relazione ai rapporti con i clienti e quindi con riferimento al reato di riciclaggio.

Sempre la giurisprudenza ha infine contestato i reati di natura associativa anche ai reati tributari disciplinati dal Capo I del d.lgs. 74/2000 - delitti in materia di dichiarazione - nonché per il reato di cui all'art. 8 del medesimo decreto, che prevede l'ipotesi di frode fiscale, sub specie di emissione di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti, reati tuttavia non ricompresi nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01.

A titolo meramente esemplificativo le ulteriori attività a rischio potrebbero essere: la richiesta di contributi pubblici, agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti; le richieste di autorizzazioni ambientali, urbanistiche, catastali; partecipazioni ad appalti pubblici; rateizzazioni di cartelle esattoriali; ispezioni da parte degli Uffici Pubblici e della Guardia di Finanza; gestione dei contenziosi.

Tenuto conto delle suddette considerazioni le aree considerate maggiormente a rischio sono il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale (CEO), l'Ufficio Acquisti, l'Amministrazione, l'Ufficio Commerciale.

4.3 Principi generali di comportamento

In considerazione di quanto detto nel paragrafo che precede, si rinvia ai Principi di comportamento previsti per i singoli reati richiamati ed alle relative aree a rischio interessate.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza e trasparenza, nonché nel rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati dalla Società.

In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari:

- di instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia e all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza e in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa individuazione.

4.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Con riferimento alle aree più esposte al rischio di consumazione di delitti di natura associativa, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione e nella prosecuzione in generale con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo;

- verifica costante e continuativa della correttezza, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi (clienti, fornitori, controparti commerciali);
- la selezione e gestione del personale è affidata all'Ufficio Risorse Umane in collaborazione con le società esterne di ricerca e selezione del personale (cfr. capitolo 1.4 "Selezione del personale" della presente Parte Speciale del Modello).

Si rinvia esplicitamente ai principi di controllo previsti nel presente Modello per i Reati contro la Pubblica Amministrazione, Reati di Riciclaggio e Ricettazione e Reati Ambientali.

5. I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.1 Breve descrizione del contesto normativo

La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie") ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo dal Decreto, l'art. 25 bis, relativo ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Nel presente Modello vengono esaminate unicamente le fattispecie che presentano un profilo di rischio per la Società:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c.p.;
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c.p.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – Art. 473 c.p.

La norma è posta a tutela della pubblica fede. Una prima condotta consiste nella contraffazione, intesa come creazione di una cosa in tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza, o nell'alterazione, intesa come modifica dell'aspetto, della sostanza o della natura di una cosa, di marchi, segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali. Una seconda condotta consiste invece nell'utilizzo – e dunque senza essere incorso nella contraffazione o nell'alterazione – di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La punibilità è condizionata dal fatto che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Art. 474 c.p.

Questa fattispecie ha una funzione sussidiaria e complementare rispetto a quella prevista dal precedente art. 473 c.p., presuppone infatti una contraffazione già effettuata da altri soggetti.

In merito alle condotte, possono essere distinte in tre tipologie: l'introduzione nel territorio dello Stato che verifica non appena la merce ha superato la frontiera italiana; la detenzione per la vendita che consiste nel trattenere in determinati luoghi la merce che si intende destinare alla vendita in un momento successivo; la messa in circolazione dei prodotti che si identifica in ogni possibile messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori.

La punibilità è condizionata dal fatto che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

5.2 Attività ed aree di rischio

L'attività di risk assessment ha individuato la presenza di un rischio di commissione dei reati in esame relativamente alle seguenti attività ed aree.

Vendita di prodotti industriali contraddistinti da marchi o segni distintivi

Olimpia Splendid produce e mette in commercio prodotti con marchi e segni distintivi registrati e di proprietà della Società stessa. Per una parte rilevante del fatturato commissiona la produzione di alcuni prodotti a fornitori cinesi che producono in Cina su indicazioni specifiche di Olimpia Splendid.

Inoltre, per conto terzi, produce ed assembla prodotti propri che vengono messi in commercio con il marchio del Cliente. Talvolta la Società è vincolata contrattualmente – con la previsione di specifiche penali – per l'utilizzo e la diffusione del marchio del Cliente.

Le aree considerate a rischio sono la Direzione Generale (CEO), Presidenza, l'Ufficio Vendite e l'Ufficio Commerciale.

La suddetta area di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Per quanto riguarda i **Principi generali di comportamento** ed i **Principi di controllo nelle potenziali aree di rischio** si rinvia a quanto previsto dai successivi capitoli 6.3 e 6.4.

6. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1 Breve descrizione del contesto normativo

La legge 23.07.2009, n. 99 ha ampliato il novero dei "reati presupposto" previsti dal D.Lgs. 231/2001, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti legati alla contraffazione di marchi, disegni e/o brevetti e ai reati contro l'industria e il commercio.

Tra i vari illeciti penali presi in considerazione dal Decreto nell'ambito dei reati contro l'industria e il commercio, solo alcuni presentano profili di rischio, peraltro assai residuale, all'interno della Società, e segnatamente:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513 bis c.p.;
- Frodi contro le industrie nazionali – Art. 514 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Art. 517 ter c.p.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti.

Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.

La condotta incriminata consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio, ad esempio di un concorrente commerciale. Il reato può essere commesso da chiunque.

Presupposto del delitto è che il fatto non costituisca un reato più grave; sono sanzionati dunque solo quei comportamenti generici di offesa all'industria e al commercio, rispetto ai quali non sia possibile ravvisare un reato più grave (ad esempio, aggravi – art. 501 c.p.; sabotaggio – art. 508 c.p.; violenza privata – art. 610 c.p.; illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p.).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Art. 513 bis c.p.

A differenza di quanto avviene per il delitto di cui all'art. 513 c.p., questa ipotesi di reato può essere commessa solo da coloro che "esercitano un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva".

La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore, e cioè in situazione di potenziale conflitto. Per violenza o minaccia, in questo contesto, deve intendersi qualunque comportamento violento o anche solo intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi liberamente nell'esercizio della sua attività commerciale.

Frodi contro le industrie nazionali – Art. 514 c.p.

La condotta consiste nella messa in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, allorché tale condotta cagioni un nocumento all'industria nazionale, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c.p.

La condotta consiste nella messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. L'elemento oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata messa a disposizione del pubblico o comunque dei terzi acquirenti, ancorché essa in concreto non abbia formato oggetto di un vero e proprio negozio di compravendita.

Tale norma tutela l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - Art. 517 ter c.p.

La fattispecie tutela i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal D.Lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale) dando luogo ai cosiddetti titoli di proprietà industriale, la cui usurpazione, finalizzata a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti, è tra le condotte penalmente repressive.

In particolare, fabbricare significa realizzare, attraverso un processo lavorativo un prodotto industriale o un bene destinato alla sua commercializzazione; adoperare industrialmente significa impiegare un bene nell'ambito di un più ampio processo produttivo.

L'usurpazione si realizza facendo indebitamente proprio il titolo di proprietà industriale relativo al bene prodotto o comunque violandone i relativi precetti.

6.2 Attività ed aree di rischio

L'attività di risk assessment ha individuato la presenza di un rischio di commissione dei delitti contro l'industria e il commercio.

Vendita di prodotti industriali

Per quanto riguarda la produzione, Olimpia Splendid vende prodotti con marchi e/o segni distintivi dell'azienda.

Per conto di terzi, produce ed assembla prodotti propri che vengono messi in commercio con il marchio del Cliente. Talvolta la Società è vincolata contrattualmente – con la previsione di specifiche penali – per l'utilizzo e la diffusione del marchio del Cliente.

Tutti i prodotti prima di essere messi in vendita vengono sottoposti ai controlli dettati dalle Procedure della Qualità.

Le aree considerate a rischio sono il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale (CEO), Presidente, l'Ufficio Vendite e l'Ufficio Acquisti.

La suddetta area di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

6.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione e l'organizzazione aziendale, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- le disposizioni previste dal Codice Civile e dal Codice di proprietà industriale;
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

6.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Vendita di prodotti industriali

Olimpia Splendid produce e pone in vendita unicamente prodotti con i propri segni e marchi distintivi, talvolta coperti da brevetti regolarmente registrati.

La Società tutela la progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti attraverso l'adozione delle seguenti procedure:

- PRP07: Attività di progettazione nuovi prodotti, oggetto: pianificazione, tenuta sotto controllo della progettazione e dello sviluppo del prodotto. Gestione delle interfacce tra i diversi gruppi coinvolti per assicurare una efficace e chiara attribuzione delle responsabilità;
- PRP08: Attività di personalizzazione prodotti, oggetto: definizione dei criteri relativi alla personalizzazione dei prodotti in base alle specifiche richieste del cliente;
- PRP09: Gestione dei disegni, oggetto: gestione dei disegni "Preliminary"- "Productions" nonché modifiche/gestione all'interno della organizzazione;
- PO-005: Metodo creazione e gestione anagrafica codici e distinte;
- PRP13: Marketing, oggetto: processo di organizzazione e di esecuzione del "concepimento", della politica dei prezzi, delle attività promozionali e della distribuzione di idee, beni e servizi per creare scambi commerciali e soddisfare gli obiettivi degli individui e delle organizzazioni attuali e/o potenziali.

I prodotti messi in commercio da Olimpia Splendid sono inoltre soggetti ai controlli previsti dal Manuale della Qualità:

- PMAM03: Controlli in produzione – gestione prodotti non conformi, oggetto: monitoraggio e misurazione del prodotto per verificare che i requisiti siano soddisfatti;
- PMAM04: Controlli finali sul prodotto finito Climatizzatori, oggetto: garanzia della conformità del prodotto a fronte delle caratteristiche e requisiti specificati nei capitolati di prodotto mediante analisi statistiche sui campioni di fine produzione. Garanzia della costanza del processo produttivo mediante monitoraggi al prodotto prima delle spedizioni;
- PMAM07: Customer satisfaction, oggetto: monitoraggio del grado di soddisfazione del cliente;
- PRP01: Controlli in accettazione, oggetto: stabilire ed effettuare ispezioni o altre attività per assicurare che il prodotto approvvigionato soddisfi i requisiti di approvvigionamento specificati;

- PRP1: Identificazione – rintracciabilità, oggetto: identificazione del prodotto ed il relativo stato di controllo lungo tutta la sua realizzazione. Tenuta sotto controllo, dove richiesto, dell'identificazione univoca del prodotto.

La Società si attiene, inoltre, ai seguenti principi di controllo:

- rispettare gli adempimenti previsti dai contratti sottoscritti con Clienti e Fornitori;
- verificare le merci in entrata ed in uscita dallo stabilimento (qualità, conformità, quantità);
- rispettare le procedure in materia di smaltimento dei prodotti non conformi;
- verificare attraverso indagini di anteriorità l'originalità dei marchi che si intende eventualmente registrare e/o utilizzare.

7. I REATI SOCIETARI

7.1 Breve descrizione del contesto normativo

Il decreto legislativo n. 61 del 2002, nel riformare la materia dei cd. "reati societari" (artt. 2621 e ss. del codice civile), ha introdotto nel testo del Decreto un nuovo articolo (art. 25 ter), che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alle ipotesi di commissione di *"reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Gli illeciti penali in materia societaria in grado di interessare l'attività di Olimpia Splendid, società non quotata nei mercati regolamentati, possono essere suddivisi in quattro categorie:

- **Reati correlati all'informativa economico, finanziaria e patrimoniale afferente al bilancio, alle relazioni o alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge**, ed in particolare:
 1. False comunicazioni sociali - Art. 2621 e Art. 2621 bis c.c.;
- **Reati connessi alla gestione del governo societario**, ed in particolare:
 1. Impedito controllo - Art. 2625 c.c.;
 2. Indebita restituzione dei conferimenti - Art. 2626 c.c.;
 3. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Art. 2627 c.c.;
 4. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - Art. 2628 c.c.;
 5. Operazioni in pregiudizio dei creditori - Art. 2629 c.c.;
 6. Formazione fittizia del capitale - Art. 2632 c.c.;
 7. Illecita influenza sull'assemblea - Art. 2636 c.c.;
- **Reato di corruzione tra privati** - Art. 2635 c.c.
 1. Istigazione alla corruzione tra privati – Art. 2635 bis c.c.
- **Aggiotaggio** – art. 2637 c.c.

L'originaria formulazione dell'art. 25 ter del Decreto prevedeva altresì la responsabilità dell'ente per i reati di [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale](#) (art. 2624 c.c.) e di [Falso in prospetto](#) (art. 2623 c.c.), commessi nel suo interesse. Entrambe le disposizioni del codice civile sono poi state abrogate e riproposte in altri testi legislativi, senza che tuttavia questi annoverassero le nuove fattispecie tra i reati idonei ad ascrivere la responsabilità dell'ente.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti.

False comunicazioni sociali - Artt. 2621 e 2621 bis c.c.

La norma punisce l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Possono commettere il reato solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Va detto però che il reato potrà ritenersi consumato anche nel caso in cui le falsificazioni penalmente rilevanti siano poste in essere da personale sottoposto ai soggetti "qualificati" (ad esempio, i responsabili delle funzioni aziendali interessate), a condizione che i soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.), pur non essendone materialmente gli autori, siano stati consapevoli della falsità.

L'art. 2621 bis c.c. si riferisce ai soli fatti di lieve entità.

Indebita restituzione dei conferimenti - Art. 2626 c.c.

La condotta punita consiste nella restituzione dei conferimenti, anche simulata, ai soci o nell'esonero degli stessi dall'obbligo di eseguire quelli rimasti in tutto o in parte ineseguiti. In entrambi i casi, per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve - Art. 2627 c.c.

Soggetti attivi del reato in questione sono gli amministratori. La condotta vietata consiste nella ripartizione di utili/acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono essere distribuite per legge.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve, prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio, estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - Art. 2628 c.c.

Possono commettere il reato solo gli amministratori. La condotta punita è quella dell'acquisto o della sottoscrizione da parte dell'Amministratore di azioni o quote della propria società, o di quella controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori - Art. 2629 c.c.

Il reato può essere commesso solo dagli amministratori. La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno patito dai creditori, il reato si estingue.

Formazione fittizia del capitale - Art. 2632 c.c.

Soggetti attivi della fattispecie in esame sono gli amministratori e i soci conferenti, che formano/aumentano fittiziamente il capitale della società con una serie di condotte alternative.

La condotta vietata consiste:

- nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- nella sottoscrizione reciproca di azioni/quote;
- nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Impedito controllo - Art. 2625 c.c.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci.

Illecita influenza sull'assemblea - Art. 2636 c.c.

Può commettere il reato "chiunque". La condotta incriminata presuppone atti simulati o fraudolenti che, di fatto, hanno determinato la maggioranza assembleare, rimanendo pertanto esclusi quegli atti che hanno dato luogo ad una influenza non significativa.

Corruzione tra privati - Art. 2635 c.c.

Il delitto di corruzione tra privati può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, nonché i soggetti che nel medesimo ambito esercitano funzioni direttive diverse, che, *"anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà"*.

La fattispecie, rinnovata dal D.Lgs. 38/2017, (i) amplia la categoria dei destinatari includendo anche "qualsiasi" ente privato, (ii) amplia la categoria dei soggetti punibili per episodi corruttivi, che ora ricomprende anche chiunque nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato eserciti funzioni direttive o l'estraneo che agisce quale interposta persona, (iii) aumenta le condotte sanzionabili, che includono l'offerta e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità.

Perché si perfezioni il reato di corruzione tra privati, è necessaria la stipula dell'accordo corruttivo, quanto meno nella forma della promessa/accettazione, e pertanto l'offerta e la sollecitazione devono essere "accolte" (diversamente ricorre l'ipotesi analizzata di seguito di *"Istigazione alla corruzione tra privati"* ex art. 2635-bis c.c.).

Scompare inoltre il precedente riferimento del *"documento alla società"*, elemento non più ritenuto necessario per integrare la condotta criminosa, pertanto il reato sarà contestabile anche in assenza di un danno per la società. Infine, è prevista la stessa pena per chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate, mentre si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti con funzioni direttive sopra citati.

La particolare formulazione della norma rende evidente che la Società potrà essere chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231 del 2001 solo se agirà come ente "corruttore" e mai come "corrotto".

Istigazione alla corruzione tra privati – Art. 2635 bis c.c.

Nell'ambito dei medesimi soggetti di cui alla corruzione tra privati, la fattispecie in esame punisce - dal lato attivo - l'offerta o la promessa e - dal lato passivo - la sollecitazione di denaro o altra utilità non dovuti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta/promessa o la sollecitazione non sia accettata. La pena è la medesima di quella prevista per la "Corruzione tra privati" (reclusione da uno a tre anni), ridotta di un terzo.

Si segnala che la condanna per i reati di *Corruzione tra privati* e *Istigazione alla corruzione tra privati* comportano l'applicazione obbligatoria della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis c.p.

Aggiotaggio – Art. 2637 c.c.

Tale fattispecie di reato prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un

mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per *notizia* deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto; non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa "quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare". Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

7.2 Attività ed aree di rischio

Le attività e le aree di attività della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti.

Predisposizione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico – Contabilità generale

Olimpia Splendid affida all'Amministrazione le seguenti attività sensibili: la *gestione della contabilità generale e la predisposizione del bilancio di esercizio*.

I pagamenti vengono effettuati dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione.

Le aree a rischio sono il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale (CEO) e l'Amministrazione, Sindaci e Revisori.

Operazioni ordinarie e straordinarie

Le operazioni ordinarie e straordinarie vengono decise dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea e vengono attuate con il supporto dell'Amministrazione.

Rapporti con il Collegio sindacale e il revisore o la società di revisione

L'Amministrazione predispone la documentazione da consegnare al Collegio sindacale ed alla Società di Revisione.

Rapporti contrattuali con persone giuridiche private

Selezione e gestione del personale – Contratti di consulenza

Scelta dei fornitori

Olimpia Splendid intrattiene *rapporti contrattuali con i fornitori* per quanto riguarda la gestione ordinaria della società; i rapporti con i fornitori sono curati dall'Ufficio acquisti che si occupa sia dei prodotti finiti che dei componenti.

La Società intrattiene altresì stabili e significativi *rapporti contrattuali con Istituti di Credito italiani e società di consulenza e altre società* i cui rapporti sono curati principalmente dal CEO, dall'Amministrazione e dai singoli Responsabili di reparto.

La gestione del personale è affidata all'Ufficio Risorse Umane che si occupa anche della ricerca e selezione del personale coadiuvato dalle società esterne di selezione di cui Olimpia Splendid si avvale.

Le aree a rischio sono l'Amministrazione, la Direzione Generale (CEO), Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Vendite e l'Ufficio Risorse Umane.

Diffusione di informazioni non veritiere riguardo l'attività della Società

La Società non è solita diramare comunicati stampa né diffondere all'esterno notizie riguardanti la Società stessa. L'unica comunicazione verso terzi è la pubblicazione a Registro Imprese ed alle banche del bilancio di esercizio annuale.

Le aree potenzialmente a rischio sono l'Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione.

L'elenco delle attività e aree di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

7.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti al rispetto della normativa vigente.

Tutti i destinatari del Modello operanti nelle aree a rischio sono, altresì, vincolati all'osservanza delle seguenti norme:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- le prassi e/o le procedure aziendali vigenti,
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Il Codice Etico prevede in particolar modo che:

- o capitolo 3.3 Rapporti con fornitori, collaboratori e dipendenti: Nei contratti di appalto, di approvvigionamento in generale, di fornitura di prestazioni e/o di servizi è fatto d'obbligo ai dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A. coinvolti nei processi di approvvigionamento di: osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti; osservare le condizioni contrattualmente previste; portare a conoscenza della funzione competente eventuali problemi insorti.

Ogni collaboratore è tenuto ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni richieste.

Ai collaboratori esterni viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice. A tale scopo ogni dipendente in rapporto alle proprie funzioni curerà di: osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni; selezionare solo persone ed imprese qualificate e con buona reputazione; tener conto adeguatamente delle indicazioni di qualunque provenienza circa l'opportunità di utilizzare determinati collaboratori esterni; riferire tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza su dubbi in ordine a violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni; includere nei contratti di collaborazione esterna quanto previsto dalle procedure e l'obbligo espresso di attenersi ai principi del Codice.

- Capitolo 3.8 Trasparenza delle attività contabili: la trasparenza contabile si fonda sulla verità, completezza ed accuratezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentirne: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di autorizzazione e responsabilità; la ricostruzione accurata anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi; una valutazione di legittimità, coerenza, congruità; la coincidenza tra la registrazione e la documentazione di supporto.

È compito di ogni dipendente, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici; i dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A. che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, i sindaci e i revisori contabili, devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai sindaci e agli altri organi sociali.

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

In ogni caso il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Tutti i Destinatari sono, infine, tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

7.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Predisposizione di bilanci, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico – Contabilità generale

La Società si attiene ai seguenti principi di controllo:

- non rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- utilizzare nella redazione del bilancio della Società un metodo di valorizzazione delle poste consolidato negli anni e documentabile *ex post*.

Operazioni ordinarie e straordinarie (anche infragruppo)

Nell'ambito delle operazioni ordinarie e straordinarie è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono rispettare i seguenti principi:

- unico organo deputato all'assunzione di decisioni in materia di operazioni significative è il Consiglio di amministrazione, ferme le competenze dell'assemblea dei soci;
- qualora vi sia richiesta in tal senso da parte dell'OdV, l'intera documentazione relativa ad ogni operazione deve essere messa immediatamente a sua disposizione;
- l'OdV ed il Collegio sindacale possono confrontarsi in merito alle operazioni in questione.

Rapporti con il Collegio sindacale e il Revisore o la Società di Revisione

Le Strutture della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, sono tenute alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare, il sistema di controllo a presidio del corretto funzionamento della Società è improntato ai seguenti criteri:

- i rapporti con il Collegio Sindacale e il Revisore o la Società di Revisione sono intrattenuti dal Responsabile dell'Amministrazione, dal CEO o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati;
- ciascuna struttura competente è tenuta ad evadere tempestivamente le richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione

nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative;

- deve essere garantita la tracciabilità e la corretta archiviazione di tutti i passaggi del processo sia a livello di sistema informativo che documentale;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del collegio sindacale e della società di revisione.

Rapporti contrattuali con persone giuridiche private - Selezione e gestione del personale – Contratti di consulenza

La Società si attiene ai seguenti principi di controllo, è fatto divieto ai Destinatari:

- di dare o promettere ai soggetti apicali di società concorrenti denaro o altra utilità allo scopo di ottenere vantaggi illeciti a proprio favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione di immagine aziendale;
- promettere o concedere regalie non di modico valore o comunque non congrue rispetto alle ordinarie consuetudini (es: Natale, premi per obiettivi raggiunti);
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- promettere o accordare somme di danaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi di qualsiasi natura a organi societari (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti) al fine di indurli a compiere od omettere atti del proprio ufficio.

Il sistema di controllo a presidio del delitto di corruzione tra privati è improntato ai seguenti criteri:

- i rapporti e gli atti che impegnano la Società sono riservati al CEO ed ai soggetti appositamente dotati dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione secondo autonomia e limiti di spesa;
- è garantito il rispetto della Procedura PRPO2 "Valutazione fornitori" e della scheda *Valutazione fornitori di servizio*;
- la selezione e gestione del personale è affidata all'Ufficio Risorse Umane in collaborazione con le società esterne di ricerca e selezione del personale;
- l'assegnazione di incarichi e/o la stipulazione dei contratti di consulenza viene effettuata dal CEO/Presidente e dai singoli Responsabili di reparto interessati alla consulenza;
- la selezione deve essere effettuata tra candidati che abbiano idonei requisiti di formazione ed esperienza per il tipo di incarico da assegnare;
- ove possibile devono essere raccolti almeno due preventivi da due diversi consulenti, tra cui effettuare la scelta;
- il contratto con il consulente deve essere formalizzato in un RDA/ODA o in un contratto;
- il pagamento delle fatture passive viene effettuato dall'Ufficio Amministrazione (Responsabile Amministrativo); l'Ufficio Amministrazione presidia il ciclo passivo, la redazione dei bilanci e verifica la corrispondenza di ogni fattura passiva al contratto, ordine o DDT.

8. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

8.1 Breve descrizione del contesto normativo

L'art. 25-septies estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti.

Omicidio colposo - Art. 589 c.p.

Il reato punisce chiunque cagioni la morte di un uomo per "colpa" (ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia oppure per violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, art. 43 c.p.).

Anche se, dal punto di vista testuale, soggetto attivo del reato può essere chiunque, ai fini che interessano e limitando il campo allo svolgimento dell'attività propria della Società, destinatario primo della norma in esame è il Datore di lavoro, vale a dire il titolare del rapporto di lavoro che, in quanto tale, è tenuto a realizzare e a garantire la sussistenza di tutte le condizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Lesioni personali colpose - Art. 590 c.p.

Quanto alla realizzazione del reato in questione, valgono tutte le considerazioni svolte con riguardo all'omicidio colposo. In tal caso, ovviamente, l'evento che integra il reato non è la morte, ma la lesione personale in capo ad una persona: anzi, limitando l'attenzione all'ambito di applicazione del presente Modello, la sola tipologia di reato che "interessa" è l'infortunio (o la malattia) che sia conseguenza della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che determini una lesione qualificabile come "grave" o "gravissima".

Ai sensi dell'art. 583, la lesione è grave se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della stessa norma, la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

8.2 Attività ed aree di rischio

Partendo dal presupposto che il rischio di commissione del reato in esame riguarda *tutte le aree di attività della Società*, e quindi anche le risorse che lavorano all'interno degli uffici, si sottolinea che per la specifica attività svolta da Olimpia Splendid il rischio è maggiore nell'*Area Produzione*.

La Società ha nominato quale Datore di lavoro il Responsabile Operations.

La Società ha nominato altresì un RSPP interno per lo stabilimento di Cellatica (BS) nella persona del Responsabile della produzione ed un RSPP interno per lo stabilimento di Gualtieri (RE).

Olimpia Splendid ha altresì nominato un Medico Competente.

I suddetti soggetti svolgono periodicamente controlli al fine di attestare il rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) viene aggiornato periodicamente a cura dell'RSPP e periodicamente viene curato l'aggiornamento formativo dei dipendenti e, tra questi in particolare, degli addetti al Pronto Soccorso e alle squadre antincendio.

Olimpia Splendid svolge periodicamente Audit Interni e simulazioni di situazioni di emergenza.

8.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività operative che possono generare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori di Olimpia Splendid, costoro sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
- le disposizioni e le norme di comportamento contenute all'interno del Documento di Valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro);
- le disposizioni e le procedure presenti nel DVR adottato da Olimpia Splendid;
- le disposizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/2008 "Modelli di organizzazione e gestione";
- tutto quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Il Codice Etico prevede in particolare modo all'art. **3.4 Sicurezza, salute e ambiente**:

- o *Olimpia Splendid S.p.A. tutela l'ambiente e pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in conformità alla normativa, alle direttive nazionali ed internazionali in materia.*

I dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A., nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

È dovere della Società:

- predisporre e rendere disponibile ai soggetti competenti uno specifico budget da utilizzare per le spese in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- controllare che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio;
- curare l'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della sicurezza dei lavoratori, ad eventuali segnalazioni da parte del Medico Competente ovvero in caso di modifiche legislative sopravvenute;

- fornire adeguata e continua informazione ai dipendenti circa i rischi specifici dell'impresa in generale e delle proprie specifiche mansioni in particolare, sulle conseguenze di tali rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- custodire la documentazione attestante l'attività di formazione dei dipendenti in appositi archivi;
- archiviare e conservare tutta la documentazione prodotta, anche in via telematica o elettronica, inerente l'esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito dei processi di gestione dei rischi in materia di sicurezza e di salute dei dipendenti nonché della relativa attività di controllo.

È fatto obbligo a tutti i lavoratori dipendenti della Società, nonché ai collaboratori esterni, di:

- osservare, nello svolgimento delle proprie mansioni, le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro;
- attenersi scrupolosamente alle norme di legge e, soprattutto, alle istruzioni operative interne in tema di sicurezza sul lavoro;
- partecipare ai corsi di formazione, quando previsti;
- riferire ai soggetti Responsabili in materia di sicurezza o, comunque, all'OdV, in relazione ad ogni situazione di potenziale pericolo che si verifichi o che sia altrimenti accertata o individuata.

I lavoratori devono inoltre attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 20 "Obblighi dei lavoratori" D.Lgs. 81/2008:

- **1.** *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
- 2.** *I lavoratori devono in particolare:*
 - a)** *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - b)** *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;*
 - c)** *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - d)** *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
 - e)** *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
 - f)** *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
 - g)** *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - h)** *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
 - i)** *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*
- 3.** *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del*

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto."

8.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Con riferimento a tutte le aree aziendali ed in particolare all'Area produzione, più esposta al rischio di consumazione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione e tracciabilità, a mezzo di deleghe rilasciate ai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro da parte del Datore di lavoro e successiva definizione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- definizione e monitoraggio di un programma di formazione e informazione dei lavoratori circa i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrare eventuali profili di miglioramento;
- chiara identificazione dei compiti e dei doveri in materia di gestione del primo soccorso e degli infortuni;
- monitoraggio dell'applicazione e del rispetto di quanto previsto nel DVR;
- effettuazione delle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

9. I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI BENI, DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

9.1 Breve descrizione del contesto normativo

Con il decreto legislativo 21.11.2007 n. 231 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), il legislatore ha riordinato il quadro delle disposizioni finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, rafforzando i meccanismi di prevenzione di tali fenomeni criminali.

In particolare, ai fini che qui interessano, tale decreto - in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - ha modificato il D.Lgs. 231/2001, introducendo un nuovo articolo (art. 25-octies), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti anche al caso di commissione "di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale". Da ultimo, per effetto della legge 15.12.2014 n. 186, è stato introdotto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche il delitto di autoriciclaggio (art. 648.ter1 c.p.).

Si segnala che il suddetto Decreto Antiriciclaggio è stato sostituito dal D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 in vigore a partire dal 4 luglio 2017, con cui il Legislatore ha recepito la IV° Direttiva Antiriciclaggio UE 2015/849. Tale nuovo decreto legislativo non ha tuttavia comportato alcuna modifica del D.Lgs. 231/01 per quanto riguarda il novero dei reati presupposto.

Qui di seguito una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti.

Ricettazione - Art. 648 c.p.

Commisce il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, riceve o occulta denaro (ma non solo) o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere o occultare il denaro medesimo.

Perché sussista il reato, le cose o il denaro oggetto di ricettazione devono essere di provenienza illecita. Il concetto di "provenienza" ricomprende tutto ciò che si ricollega a un fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il reato medesimo. Può commettere il reato "chiunque", ad esclusione però dell'autore o di colui che abbia concorso nel reato presupposto. In altre parole, chi si è reso responsabile del reato presupposto, non potrà mai essere chiamato a rispondere anche del delitto di ricettazione.

Riciclaggio – Art. 648 bis c.p.

Commisce il delitto di riciclaggio colui che, alternativamente: 1) sostituisce o 2) trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo o, più in generale, 3) compie su tali beni operazioni tali da impedirne l'identificazione della provenienza illecita.

Proprio in virtù della dizione normativa – la quale punisce "qualsiasi operazione" in grado di ostacolare l'individuazione dell'origine del denaro - qualunque condotta, concretamente idonea ad impedire l'individuazione della provenienza illecita di denaro o di altre cose, costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 648 bis c.p.

Potenziale autore del delitto può essere "chiunque", ad eccezione (come nel caso della ricettazione) di coloro che abbiano preso parte, in qualità di concorrenti, al reato dal quale provengono il denaro, i beni o le altre

utilità oggetto della condotta. In altre parole, se le condotte di riciclaggio sono poste in essere da uno dei compartecipi al delitto presupposto, esse sono considerate fatti non punibili in quanto rappresentano la naturale prosecuzione dell'attività criminosa, volta a mantenere il profitto da essa conseguente.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Art. 648 ter c.p.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie, e cioè in un qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti, denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (e precisamente provenienti da un delitto). A mezzo di tale disposizione normativa, il legislatore ha voluto sottolineare l'autonoma rilevanza penale del reimpiego di risorse illecite nei settori produttivi, e in particolare nei settori della finanza, dell'industria e del commercio. Autore del reato può essere chiunque reimpieghi il capitale illecito, con la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento di una delle condotte incriminate, purché – come nei casi precedenti – non abbia concorso nella commissione del delitto presupposto.

Autoriciclaggio - Art. 648 ter.1 c.p.

A sua volta, il delitto di autoriciclaggio punisce chiunque - avendo in precedenza commesso (o concorso a commettere) un qualunque delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. A differenza di quanto avviene per i delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di cui sopra, autore del reato di autoriciclaggio può essere solo lo stesso soggetto che è anche autore del reato che ha generato il flusso finanziario illecito.

9.2 Attività ed aree di rischio

Alla luce dell'attività tipica di Olimpia Splendid, le attività e le aree considerate a rischio sono le seguenti.

Gestione dei flussi finanziari (attivi e passivi)

Olimpia Splendid affida la gestione dei flussi finanziari attivi e passivi all'Amministrazione che si occupa di effettuare e ricevere i pagamenti, di riconciliare i conti correnti con le fatturazioni attive e passive. L'Amministrazione si occupa anche della formazione del bilancio, del calcolo della fiscalità, della gestione dei conti correnti e della gestione della Piccola Cassa.

Le condizioni dell'ordine sono definite al momento dell'emissione dello stesso per cui non è possibile effettuare modifiche in maniera diretta. Solo i soggetti autorizzati possono modificare l'ordine (condizioni contrattuali), l'*input* per le dette modifiche viene dato dalla Direzione Commerciale che autorizza il soggetto che materialmente effettua la modifica. Successivamente all'emissione della fattura non è possibile alcuna modifica "a sistema".

I consulenti esterni in materia di fiscalità vengono scelti dal CEO su eventuale indicazione dei Responsabili interessati alla consulenza.

Le aree maggiormente a rischio sono il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale (CEO) e l'Ufficio Amministrazione e Finanza.

Gestione del magazzino

Il magazzino viene gestito dal Responsabile Operations. Attraverso il software SME.UP 4.1 in ogni momento è possibile verificare il seguente ciclo: corrispondenza tra ordine del Cliente- Produzione del prodotto - uscita di magazzino - consegna - fatturazione al Cliente.

Le aree interessate sono l'Ufficio Acquisti e il Magazzino.

Utilizzo del contante

Relativamente all'utilizzo dei contanti, si ricorda che la Società soggiace al limite di utilizzo del contante di cui al D.Lgs. 231/07 (modificato dal D.Lgs. 90/2017) al pari di qualsiasi altro privato cittadino e dunque è fatto divieto di accettare contanti per importi pari o superiori a 3.000,00 €. La Piccola Cassa è gestita dall'Amministrazione nel rispetto della suddetta normativa e della Procedura PAMM01_rev00. L'Amministrazione gestisce altresì i pagamenti verso i fornitori.

Gestione della liquidità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

Esiste un rischio di riciclaggio legato all'attività di Olimpia Splendid ed in particolare alla gestione della liquidità, ai flussi finanziari con le filiali estere, alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, alla gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie e alla gestione degli investimenti.

Tutte le suddette attività sono gestite dal Consiglio di Amministrazione e dal CEO.

L'elenco delle aree di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

9.3 Principi generali di comportamento

I dipendenti ed i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti al rispetto della normativa vigente ed in particolare sono tenuti all'osservanza:

- delle norme di comportamento, dei valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- delle procedure e/o delle prassi interne;
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Il Codice Etico in particolare prevede che:

- o *3.8 Trasparenza delle attività contabili* "La trasparenza contabile si fonda sulla verità, completezza ed accuratezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentirne: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di autorizzazione e responsabilità; la

ricostruzione accurata anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi; una valutazione di legittimità, coerenza, congruità; la coincidenza tra la registrazione e la documentazione di supporto.

È compito di ogni dipendente, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici; i dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A. che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza."

- 3.3 Rapporti con i fornitori, collaboratori e consulenti "Nei contratti di appalto, di approvvigionamento in generale, di fornitura di prestazioni e/o di servizi è fatto d'obbligo ai dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A. coinvolti nei processi di approvvigionamento di: osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti; osservare le condizioni contrattualmente previste; portare a conoscenza della funzione competente eventuali problemi insorti. Ogni collaboratore è tenuto ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni richieste.

Tutti coloro che collaborano con Olimpia Splendid S.p.A. sono tenuti ad operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo. Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate.

In ogni caso il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto."

In generale, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività finalizzata al riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto;
- consentire il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000,00 (D.Lgs. 231/01 modificato dal D.Lgs. 90/2017);
- disciplinare i controlli eseguiti in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema in modo che sia assicurata sempre la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- autorizzare solo pagamenti/incassi nei confronti/da parte di soggetti presenti in anagrafica;
- vietare la possibilità di effettuare/ricevere pagamenti su conti cifrati oppure di utilizzare Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti virtuali);

- non riconoscere compensi in favore di Fornitori, Consulenti e collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non consentire ai Fornitori di ricorrere alla cessione del credito ed al mandato all'incasso o a domiciliamenti bancarie in altri Paesi considerati a rischio o diversi da quelli dove hanno sede i fornitori stessi.

-

9.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Il sistema di controllo predisposto allo scopo di prevenire i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di beni- denaro o altra utilità di provenienza illecita, oltre che di autoriciclaggio, è improntato ai seguenti principi:

Gestione dei flussi finanziari

La Società si avvale dei seguenti principi di controllo:

- nella redazione del bilancio la Società utilizza criteri collaudati nel tempo;
- l'Ufficio Amministrazione archivia tutta la documentazione attestante la situazione finanziaria della Società ed utilizzata per la redazione del bilancio e per il calcolo della fiscalità;
- la fatturazione è effettuata ed è sotto la responsabilità dell'Ufficio Relazioni con i Clienti;
- i consulenti vengono scelti in base alla competenza, professionalità ed affidabilità ed i compensi sono pattuiti tra le parti e corrispondenti ai valori di mercato;
- la Società ha nominato un Revisore o una Società di Revisione.

Gestione del magazzino

La Società si attiene ai seguenti principi di controllo:

- il Responsabile magazzino componentistiche e prodotti finiti monitora le giacenze di magazzino, le entrate e le uscite;
- il Responsabile di stabilimento verifica la corrispondenza tra entrate/uscite di magazzino e necessità produttive della Società;
- l'Ufficio Acquisti si avvale di fornitori pressoché abituali che sono soggetti a valutazione interna;
- la Società tiene traccia del processo di selezione e di scelta dei fornitori;
- l'ingresso degli automezzi e delle merci viene monitorato e verificato in entrata ed in uscita dallo stabilimento dal Responsabile di stabilimento.

Utilizzo del contante

L'Ufficio Amministrazione aggiorna costantemente le entrate e le uscite della Piccola Cassa archiviando le note spese dei dipendenti e dei collaboratori.

Gestione della liquidità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria

La Società si attiene ai seguenti principi di controllo:

- non consentire ai Fornitori di ricorrere alla cessione del credito ed al mandato all'incasso o a domiciliamenti bancarie in altri Paesi considerati a rischio o diversi da quelli dove hanno sede i fornitori stessi;
- non riconoscere compensi in favore di Fornitori, Consulenti e collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- non intrattenere rapporti finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- verificare con attenzione il calcolo delle imposte, anche con l'ausilio del consulente in materia fiscale.

10.1 REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

10.1 Breve descrizione del contesto normativo

I reati presupposto di cui all'art. 25 novies del Decreto, e relativi alla violazione del diritto d'autore (di cui alla legge 633/1941), sono i seguenti:

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure letterarie, scientifiche o didattiche (art. 171 ter);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171 octies)

Nell'ambito dell'attività di Olimpia Splendi, gli illeciti penali astrattamente configurabili sono quelli previsti dagli **artt. 171 e 171 bis della legge 633/1941** che puniscono rispettivamente chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa e chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende o detiene a scopo commerciale programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE.

10.2 Attività ed aree di rischio

L'attività di Olimpia Splendid è incentrata sulla vendita di prodotti di propria diretta produzione o la cui produzione è stata direttamente commissionata dalla Società, prodotti che presentano marchi e segni distintivi di Olimpia Splendid.

In tale contesto si ritiene che l'attività a rischio sia relativa al possibile uso di software non originali e/o privi di regolare licenza e dunque le aree riguardino tutti i settori in cui si utilizza un pc e dunque tutti qualunque soggetto utilizzi un pc.

Utilizzo dei pc: gestione delle attività connesse all'acquisto e utilizzo di software, banche dati o prodotto tutelato dal diritto d'autore; download abusivo di file tutelati dal diritto d'autore (ad es. film, libri).

Olimpia Splendid utilizza unicamente software e banche dati acquistati in originale ed installati sui pc dei dipendenti che per mansione devono utilizzarli.

La Società non ha nominato ufficialmente un Amministratore di Sistema interno ma è presente un Responsabile ICT interno che si occupa dell'installazione e dell'aggiornamento dei detti prodotti; vige inoltre una prassi consolidata che prevede il divieto di scaricare programmi da internet.

Le suddette attività ed aree a rischio sono suscettibili di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

10.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività operative che possono comportare un rischio per i reati in materia di diritto d'autore, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- le disposizioni dettate dalla prassi aziendale che vieta l'utilizzo di *software* non autorizzati dalla Società;
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Ai Destinatari è fatto divieto, in particolare, di:

- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere, detenere, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti ad esso connessi.

10.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Utilizzo dei pc: gestione delle attività connesse all'acquisto e utilizzo di software, banche dati o prodotto tutelato dal diritto d'autore; download abusivo di file tutelati dal diritto d'autore (ad es. film, libri)

Il sistema di controllo è improntato al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- bloccare la possibilità di scaricare software, file (coperti da diritto d'autore) da internet;
- nel caso in cui un collaboratore o dipendenti manifesti la necessità di utilizzare un *software* non già presente nel suo PC, deve farne richiesta al Responsabile ICT.

11. I REATI AMBIENTALI

11.1 Breve descrizione del contesto normativo

Il novero dei reati contemplati all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01 è stato ampliato a seguito della pubblicazione della Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto nel Codice penale un nuovo Titolo (libro II, Titolo VI-bis, artt. da 452-bis a 452-terdecies): "*Delitti contro l'ambiente*" con le seguenti nuove fattispecie di delitti: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo, omessa bonifica.

In particolare, i reati presupposto in materia di tutela dell'ambiente sono i seguenti:

- Inquinamento ambientale - Art. 452 bis c.p.
- Disastro ambientale - Art- 452 quater c.p.
- Delitti colposi contro l'ambiente - Art- 452 quinquies c.p.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452-sexies c.p.
- Inquinamento idrico - D.Lgs. 152/06, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - D.Lgs. 152/06, art. 256, comma 1, lettera a) e b), comma 3, comma 5 e comma 6
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee - D.Lgs. 152/06, art. 257, commi 1 e 2
- Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. 152/06, art. 259, comma 1
- Inquinamento atmosferico - D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono - legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma 6.

Inquinamento ambientale - Art. 452 bis c.p.

La norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale - Art- 452 quater c.p.

L'articolo punisce chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, definito come:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente - Art- 452 quinquies c.p.

Nel caso in cui le fattispecie previste dagli articoli 452-bis (Inquinamento ambientale) e 452-quater (Disastro ambientale) siano commesse per colpa, vengono previste attenuazioni della pena da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il solo pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - Art. 452-sexies c.p.

La norma sanziona chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi od esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Qualora dal fatto derivi il pericolo di compromissione o deterioramento di acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, le pene previste sono aumentate. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Inquinamento idrico - D.Lgs. 152/06, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13

Le suddette fattispecie di reato si possono configurare in relazione alle attività della Società quando un soggetto:

- effettua, in mancanza di autorizzazione o nel caso di autorizzazione sospesa o revocata ovvero senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente, uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06;
- effettua uno scarico di acque reflue industriali, superando i valori limite fissati nella tabella 3°, nel caso di scarichi sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, ovvero i limiti più restrittivi fissati in autorizzazione;
- violi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del D.Lgs. 152/06.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - D.Lgs. 152/06, art. 256, comma 1, lettera a) e b), comma 3, comma 5 e comma 6

Le fattispecie di reato previste dall'articolo in esame, si configurano quando viene effettuata attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prevista autorizzazione, iscrizione (prevista per il trasporto) o comunicazione (prevista per attività di recupero in regime semplificato). Le pene previste sono aumentate nel caso di rifiuti pericolosi.

Vengono punite le seguenti condotte:

- realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi (ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi);
- deposito temporaneo, presso il produttore, di rifiuti sanitari pericolosi.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee - D.Lgs. 152/06, art. 257, commi 1 e 2

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Specificatamente la predetta situazione può essere conseguenza di attività incontrollata di gestione dei rifiuti o di sversamenti (accidentali e/o dolosi) sul suolo di sostanze pericolose, o da attività di stoccaggio sul suolo di materie prime e/o semilavorati che per effetto di fenomeni di dilavamento delle acque meteoriche, possono rilasciare sostanze pericolose.

Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. 152/06, art. 259, comma 1

La fattispecie di reato si configura nei confronti dei soggetti che effettuano attività di spedizione di rifiuti in violazione di quanto prescritto dalla specifica normativa (Regolamento CE n. 1013/2009).

Inquinamento atmosferico - D.Lgs. 152/06, art. 279, comma 5

La fattispecie di reato si configura quando un soggetto, nell'esercizio di uno stabilimento, supera i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'Autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria definiti dalla vigente normativa.

Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono - Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma 6

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui vengano violate le disposizioni che prevedono la cessazione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono; al riguardo particolare attenzione va posta alla normativa inerente i gas fluorurati presenti negli impianti di climatizzazione/refrigerazione.

11.2 Attività ed aree di rischio

Alla luce dell'attività tipica di Olimpia Splendid, ed in particolare del ciclo produttivo, le aree considerate a rischio sono molteplici e riguardano essenzialmente le seguenti macrocategorie: Produzione (anche la gestione degli impianti), Magazzino, Raccolta rifiuti, Comunicazioni ambientali.

In particolare:

Produzione, stoccaggio e smaltimento rifiuti, Gestione degli impianti di climatizzazione

Olimpia Splendid monitora e presta particolare attenzione alle attività che generano produzione di scarti e rifiuti compresa la produzione di emissioni in atmosfera.

Gli stoccaggi provvisori di rifiuti vengono gestiti nel rispetto della normativa vigente.

Gestione dei contratti con i trasportatori

Per quanto riguarda lo stabilimento di Cellatica Olimpia Splendid affida la raccolta e lo smaltimento rifiuti ad un Consorzio mentre i rifiuti ordinari (carta, cartone, plastica, legno, ecc.) vengono smaltiti tramite il Comune di Cellatica.

Per quanto riguarda lo stabilimento di Gualtieri, lo smaltimento avviene unicamente tramite un Consorzio.

La gestione dei rifiuti e anche degli stoccaggi temporanei è affidata per lo stabilimento di Cellatica al Responsabile Operations mentre per lo stabilimento di Gualtieri al Responsabile Magazzino prodotto finito.

Per quanto attiene l'attività di Olimpia Splendid, le tipologie di rifiuti o prodotti potenzialmente pericolosi per l'ambiente emessi sono le seguenti:

- rifiuti pericolosi indicati nel MUD;
- carta, cartone, plastica utilizzati per gli imballaggi;
- scarti di materiali ferrosi;
- batterie, toner, lampadine, lampade al neon, lampade xeno;
- smaltimento apparecchiature e pezzi di ricambio;
- impianti contenenti gas lesivi per l'ozono o a effetto serra.

L'elenco delle attività ed aree di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

11.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività operative che possono comportare un rischio per i reati in materia di tutela ambientale, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Il Codice Etico al capitolo 3.4 Sicurezza, salute e ambiente prevede che:

- o *"Olimpia Splendid S.p.A. tutela l'ambiente e pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in conformità alla normativa, alle direttive nazionali ed internazionali in materia.*

I dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A., nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi."

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative (Codice Ambientale e specifiche disposizioni applicabili al caso di specie);
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale;
- assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda;
- non porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale;
- adottare procedure specifiche in grado di limitare la commissione dei reati in esame;
- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica.

11.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Il sistema di controllo a presidio dei reati ambientali è improntato ai seguenti principi:

Produzione, stoccaggio e smaltimento rifiuti, Gestione degli impianti di climatizzazione

Il sistema di controllo è improntato al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- utilizzare correttamente i macchinari e attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- astenersi dal compiere operazioni o manovre che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;

- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente.

-

Gestione dei contratti con i trasportatori dei rifiuti

La Società si attiene ai seguenti principi di controllo:

- scegliere e definire le modalità di selezione dei fornitori di servizi di autotrasporto dei rifiuti;
- qualificare i trasportatori e i destinatari dei rifiuti predisponendo, nei modi e tempi previsti dalla normativa di riferimento, un registro da compilare e far firmare al momento del ritiro dei rifiuti;
- tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto nelle procedure aziendali.

12. REATO DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO

12.1 Breve descrizione del contesto normativo

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *duodecies*:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998, n. 286

Tale ipotesi di reato si configura quando alle dipendenze della Società lavorino soggetti cittadini di paesi terzi privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure il cui permesso sia revocato o annullato. Del reato risponde sia il soggetto che materialmente conclude e stipula il contratto (sulla base di specifica procura o incarico) ed anche il titolare del rapporto di lavoro subordinato.

La rilevanza del reato è limitata alla fattispecie aggravata, occorre dunque che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o ad esso sottoposto e che ricorra almeno una delle seguenti condizioni, che i lavoratori irregolari occupati:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;
- siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In merito alle modalità di consumazione del reato occorre evidenziare che il D.Lgs. 286/98 (T.U. sull'immigrazione) disciplina le procedure di assunzione distinguendo le ipotesi di lavoratore straniero ancora residente all'estero da quella del lavoratore straniero già soggiornante in Italia.

Ai sensi dell'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. 286/1998, viene inoltre punito chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a., b., c., d. ed e., la pena ivi prevista è aumentata. La pena è altresì aumentata se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

È punito inoltre chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, la pena è aumentata.

12.2 Attività ed aree di rischio

Le attività e le aree che possono essere coinvolte nella commissione del reato in esame sono le seguenti.

Reclutamento, selezione ed assunzione del personale

Tale attività è affidata all'Ufficio Risorse Umane in collaborazione con le società esterne di ricerca e selezione del personale. È altresì affidata al menzionato Ufficio la gestione dei rapporti con gli intermediari somministranti lavoro interinale.

Rapporti con i Fornitori

Compete al Reparto Operations la selezione dei fornitori e la negoziazione/gestione dei contratti con soggetti/società che prestano attività lavorativa, anche saltuaria, all'interno dello stabilimento.

Le aree considerate a rischio di commissione del reato in esame sono dunque l'Ufficio Risorse Umane ed il Reparto Operations.

Le suddette attività ed aree a rischio sono suscettibili di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

12.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività operative che possono comportare un rischio per i reati in materia di tutela ambientale, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato e rispetto delle prassi vigenti in Società;
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.
-

12.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Reclutamento, selezione ed assunzione del personale

Il sistema di controllo è improntato ai seguenti principi:

- al momento del reclutamento e della selezione del personale, accertarsi dell'esistenza e della validità del permesso di soggiorno del soggetto, verificare autenticità e correttezza dei documenti di riconoscimento e personali;
- una volta instaurato il rapporto di lavoro accertarsi che, se necessario, il soggetto provveda al rinnovo del permesso di soggiorno.

Rapporti con i Fornitori

Per quanto riguarda i fornitori e i servizi connessi all'attività di Olimpia Splendid gestiti da terzi, al momento della sottoscrizione di un contratto di servizi rendere obbligatorio, tramite apposite clausole contrattuali, il rilascio di un'attestazione nella quale si dichiara che i dipendenti ed i collaboratori sono in regola con tutti gli adempimenti di legge connessi al "permesso di soggiorno".

13. REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

13.1 Breve descrizione del contesto normativo

L'art. 5 della L. 20 novembre 2017 n. 167 ha introdotto l'art. 25 terdecies "**Razzismo e xenofobia**" nel D.Lgs. 231/201.

La norma punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta altresì ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi punendo chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività (per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza). Sono puniti anche coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

La norma sanziona anche l'eventualità in cui la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

13.2 Attività ed aree di rischio

In generale si ritiene che l'attività della Società non sia considerata ad elevato rischio di commissione del reato in esame, tuttavia, non potendo escludere totalmente eventuali condotte illecite, si ritiene che le stesse possano essere compiute in tutte le aree societarie e senza particolare riferimento ad una o più attività.

13.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività operative che possono comportare un rischio per i reati in materia di tutela ambientale, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti a rispettare la normativa vigente nonché:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato e rispetto delle prassi vigenti in Società;
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

13.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad adottare i seguenti principi di controllo:

- divieto e condanna dei comportamenti previsti dall'art. 604 bis c.p.;
- divieto, nel corso dell'attività aziendale di promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;

- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati in esame;
- divieto di assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- divieto di affittare o concedere in comodato d'uso locali e spazi aziendali ad organizzazioni o movimento aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati in esame.

14. REATI TRIBUTARI

14.1 Breve descrizione del contesto normativo

Nel novero delle fattispecie di reato previste dagli articoli 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, i reati che potrebbero configurarsi nell'attività di Olimpia appaiono i seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (art. 2, commi 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi si configura quando un soggetto (comma 1) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (comma 2-bis) Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi si configura quando un soggetto (1 comma) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 €;
- ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 €, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 €.

(comma 2) Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

(comma 3) Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - (art. 8, commi 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, (comma 1) al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (comma 2-bis) Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 €, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili - (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 €, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 € si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito altresì chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 €. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore a 200.000 € si applica la reclusione da un anno a sei anni.

14.2 Attività ed aree a rischio

L'analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di predisposizione dell'aggiornamento al presente Modello, ha consentito di individuare quali aree sensibili per la commissione dei reati qui descritti quella del Presidente, del CEO, del Consigliere Delegato, dell'Ufficio Amministrazione e Finanza e dell'Ufficio Acquisti.

L'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato in esame sono le seguenti.

Predisposizione del bilancio – Tenuta della contabilità – Calcolo della fiscalità

La Società affida all'Ufficio Amministrazione le seguenti attività sensibili: la gestione della contabilità generale e la redazione del Bilancio che viene poi elaborato in formato CEE dal consulente esterno.

La Società utilizza il *software IBM power8* (ex AS400) che tiene traccia di tutte le modifiche apportate successivamente alla singola registrazione contabile.

La Società utilizza l'archiviazione sostitutiva ai sensi di Legge, e si avvale per questo dei servizi della società Archiva.

Il calcolo della fiscalità viene effettuato dal consulente esterno sulla base del Bilancio che l'Ufficio Amministrazione gli invia via *e-mail*.

Le aree a rischio sono il Consiglio di Amministrazione, il CEO, il Consigliere Delegato e l'Ufficio Amministrazione e Finanza.

Acquisto di beni e servizi – Consulenti

Olimpia intrattiene *rapporti contrattuali con i fornitori* per quanto riguarda la gestione ordinaria della Società. La Società effettua verifiche periodiche sui fornitori attraverso il controllo delle visure camerali e dei bilanci.

I consulenti vengono scelti dalla Direzione o dall'Ufficio Amministrazione. La Società tiene traccia della documentazione comprovante l'attività del consulente.

Viene sempre rispettata la *Policy aziendale relativa ai Flussi finanziari*.

Le aree a rischio sono l'Ufficio Amministrazione, il CEO, il Consigliere Delegato e l'Ufficio Acquisti.

Procedimenti giudiziari in materia fiscale ed in materia di riscossione coattiva

La Società è solita ricevere la notifica di atti (anche da parte dell'AdE) tramite *e-mail* sull'account di posta certificata (pec) o presso la sede.

L'*account* viene monitorato dall'Ufficio Amministrazione che, in caso di notifica di atti effettua una comunicazione al CEO.

In caso di procedimenti giudiziari la Società si avvale di consulenti specializzati scelti dalla Direzione. Le aree a rischio sono l'Ufficio Amministrazione e il CEO.

L'elenco delle attività e aree di rischio è ovviamente suscettibile di modifiche e integrazioni; ove ciò si rendesse necessario, si procederà all'individuazione di ulteriori aree di rischio, con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure.

In tal caso, spetterà all'OdV proporre al Consiglio di amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della precedente Parte Speciale. Lo stesso Consiglio di amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

14.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Olimpia Splendid sono tenuti al rispetto della normativa vigente. Tutti i destinatari del Modello operanti nelle aree a rischio sono, altresì, vincolati all'osservanza delle seguenti norme:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico;
- le prassi e/o le procedure aziendali vigenti,
- tutto quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Il Codice Etico prevede in particolar modo che:

- o Capitolo 3.8 Trasparenza delle attività contabili: la trasparenza contabile si fonda sulla verità, completezza ed accuratezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentirne: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei diversi livelli di autorizzazione e responsabilità; la ricostruzione accurata anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi; una valutazione di legittimità, coerenza, congruità; la coincidenza tra la registrazione e la documentazione di supporto.

È compito di ogni dipendente, nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici; i dipendenti di Olimpia Splendid S.p.A. che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, i sindaci e i revisori contabili, devono avere libero accesso a dati, documenti ed informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro attività. È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai sindaci e agli altri organi sociali.

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera e trasparente.

In ogni caso il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Tutti i Destinatari sono, infine, tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

14.4 Principi di controllo nelle potenziali attività ed aree di rischio

Predisposizione di bilanci – Tenuta della contabilità – Calcolo della fiscalità

Il sistema di controllo è improntato ai seguenti principi:

- utilizzo del *software IBM power8* (ex AS400) che tiene traccia delle modifiche apportate successivamente alla singola registrazione contabile;
- rispetto di quanto previsto dalla *Policy aziendale relativa ai flussi finanziari*;
- garanzia della tracciabilità e della corretta archiviazione di tutti i passaggi relativi all'elaborazione ed alla redazione del bilancio sia a livello di sistema informativo che documentale;
- condivisione di tutte le modifiche dei dati contabili anche con la funzione responsabile;
- archiviazione corretta di tutta la documentazione fiscale e contabile;
- divieto di rappresentazione o trasmissione per l'elaborazione dei bilanci, di relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale;
- verifica, da parte dell'Ufficio Amministrazione, della corrispondenza di ogni fattura passiva al contratto e/o al DDT.

Acquisto di beni, servizi – Consulenti

Il sistema di controllo è improntato ai seguenti principi:

- rispetto di quanto previsto dalla *Policy aziendale relativa ai flussi finanziari*;

- divieto di riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- il pagamento delle fatture passive viene effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, o dall'AD o dal Presidente nei limiti delle rispettive deleghe, solo dopo che il richiedente il servizio/prodotto ha "sbloccato" informaticamente l'ordine;
- l'Ufficio Amministrazione presidia il ciclo attivo ed il ciclo passivo, la redazione del bilancio e verifica la corrispondenza di ogni fattura passiva al contratto, con l'indicazione dei report ore/spese allegata alla fattura.

Procedimenti giudiziari in materia fiscale ed in materia di riscossione coattiva

Il sistema di controllo è improntato ai seguenti principi:

- rispettare le procure e le deleghe operative conferite dalla Società;
- incaricare un soggetto che si occupi della verifica quotidiana dell'account pec e che si impegni a comunicare immediatamente la notifica di atti al CEO.